

D.g.r. 8 novembre 2021 - n. XI/5488
Determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per il finanziamento dei patti territoriali di cui alla l.r. 40/2017

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge regionale n. 40 del 28 dicembre 2017 «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei territori montani interessati da impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio;

Viste:

- la legge regionale n. 25 del 15 ottobre 2007 «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani»;
- la legge regionale n. 19 del 27 giugno 2008 «Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali»;
- la legge regionale n. 26 del 1 ottobre 2014 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna»;
- la legge regionale n. 19 del 29 novembre 2019 «Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale»;

Rilevato che la sopra citata l.r. 19/2019 all'art. 2, comma 2, richiama i Patti Territoriali quali strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale ai quali si applica la specifica disciplina di cui alla l.r. n. 40/2017;

Visto l'art. 1, comma 4, della l.r. n. 40/2017, con il quale è stato previsto che al fine di assicurare una gestione efficiente, coordinata e sinergica delle risorse naturali e delle infrastrutture di interesse pubblico e generale, con le conseguenti ricadute sul territorio locale in termini di occupazione e sviluppo economico e sociale, la Regione può sottoscrivere i patti territoriali;

Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della l.r. n. 40/2017, la Giunta Regionale definisce le modalità e le condizioni per l'eventuale adesione della Regione ai Patti Territoriali, stabilendone anche i contenuti minimi per un suo intervento diretto;

Visti la d.g.r. n. 2792 del 31 gennaio 2020 «Determinazioni in ordine ai contenuti, alle modalità e alle condizioni per l'adesione di regione Lombardia ai patti territoriali - art. 2, comma 3, della l.r. 28 dicembre 2017 n. 40» e il relativo Allegato 1 «Schema per la valutazione dei patti Territoriali per lo sviluppo economico, ambientale, sociale e della mobilità dei territori montani proposti a Regione Lombardia dai territori montani lombardi ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 40 del 28 dicembre 2017»;

Considerato che la sopra richiamata d.g.r. n. 2792/2020 ha demandato alla deliberazione di Giunta Regionale di adesione di Regione Lombardia alle proposte di Patto Territoriale la definizione dei criteri per il rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

Richiamati:

- la comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01) in particolare per quanto riguarda la definizione di attività economica (punto 2) e di incidenza sugli scambi (punto 6.3);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013;
- la legge n. 234/2012 art. 52 e il d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
- la comunicazione n. 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il Regolamento (UE) n. 651/2014;
- la comunicazione n. 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020 che, tra l'altro, proroga il Regolamento (UE) n. 651/2014 ed il Regolamento (UE) n. 1407/2013 fino al 31 dicembre 2023;
- il Regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021 recante modifica del Regolamento (UE)

n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE);

Richiamato altresì, per le infrastrutture che svolgono servizio di trasporto pubblico locale, il Regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 (artt. 4 e 6 e Allegato) e le relative disposizioni che prevedono che gli enti competenti per gli affidamenti devono garantire e controllare la compatibilità di quanto erogato;

Considerato che, a seguito del processo di riforma e modernizzazione degli aiuti di Stato, la Commissione europea ha ampliato considerevolmente le categorie di aiuti esentate dall'obbligo di notifica preventiva, estendendo la responsabilità delle Amministrazioni concedenti, che sono tenute al controllo preventivo di compatibilità delle misure di aiuto in esenzione, in ordine all'identificazione delle misure che costituiscono aiuti di Stato e debbono pertanto essere assoggettate alle regole di concorrenza;

Richiamato il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, con particolare riferimento al considerando 74, ove si afferma che:

- «Gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive, nella misura in cui costituiscono aiuti di Stato, dovrebbero beneficiare dell'esenzione per categoria purché soddisfino le condizioni di cui al presente regolamento;
- nel settore dello sport varie misure adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in quanto il beneficiario non svolge un'attività economica o perché le misure non incidono sugli scambi tra Stati membri. Questo potrebbe essere, in determinate circostanze, il caso delle misure di aiuto che hanno un carattere puramente locale o relative ad attività sportive amatoriali;
- l'articolo 165 del trattato riconosce l'importanza di promuovere aspetti inerenti allo sport in Europa, tenendo conto della specificità dello sport, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa;
- dovrebbero beneficiare dell'esenzione per categoria anche gli aiuti alle infrastrutture che, avendo più di uno scopo ricreativo, sono multifunzionali. Gli aiuti alle infrastrutture turistiche multifunzionali, quali parchi di divertimento e strutture alberghiere, possono tuttavia fruire dell'esenzione solo se fanno parte di un regime di aiuti a finalità regionale destinato ad attività turistiche in una zona assistita e hanno un impatto decisamente positivo sullo sviluppo regionale;
- le condizioni di compatibilità relative agli aiuti per le infrastrutture sportive o per le infrastrutture multifunzionali dovrebbero assicurare, in particolare, un accesso aperto e non discriminatorio alle infrastrutture e un equo processo di assegnazione di concessioni ad un terzo, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e alla giurisprudenza dell'Unione, per la costruzione, l'ammodernamento e/o la gestione dell'infrastruttura. Se club sportivi professionali fossero utenti delle infrastrutture sportive, le relative condizioni tariffarie per l'uso dell'infrastruttura dovrebbero essere pubbliche per garantire la trasparenza e la parità di trattamento degli utenti. Dovrebbe essere esclusa qualsiasi sovracompensazione»;

Considerato, pertanto, che agli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali è applicabile la disciplina del Regolamento (UE) n. 651/2014, nel rispetto degli articoli da 1 a 12 ed in riferimento all'art. 55 (Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali) con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'articolo medesimo inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a, par. 7-b, 8 e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 10, 11 e 12);

Richiamato altresì il considerando 75 del Regolamento (UE) n. 651/2014 che afferma che:

- la disponibilità di infrastrutture a livello locale costituisce un presupposto importante per migliorare il clima per le imprese e i consumatori e per ammodernare e sviluppare la base industriale al fine di garantire il pieno funzionamento del mercato interno, come indicato nella raccomandazione del Consiglio sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione, che fa parte degli orientamenti integrati della strategia Europa 2020;
- se messe a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria, tali infrastrutture consentono di creare un ambiente favorevole agli investimenti

Serie Ordinaria n. 45 - Giovedì 11 novembre 2021

privati e alla crescita, contribuendo quindi positivamente a obiettivi di interesse comune, in particolare le priorità e gli obiettivi della strategia Europa 2020, senza aumentare i rischi di distorsione;

- alcune misure adottate dagli Stati membri riguardo alle infrastrutture locali non costituiscono aiuti in quanto non soddisfano tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;
- se il finanziamento di queste infrastrutture locali costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, tali aiuti dovrebbero essere esentati dall'obbligo di notifica solo quando si tratta di importi modesti;

Considerato che agli aiuti per le infrastrutture locali è applicabile la disciplina del Regolamento (UE) n. 651/2014, nel rispetto degli articoli da 1 a 12 e dell'art. 56 (Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali) con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 3), alle modalità di affidamento (par. 4), ai costi ammissibili (par. 5) e al metodo di calcolo (par. 6);

Viste:

- le decisioni (UE) C (2002)599fin del 27 febbraio 2002 «Aiuto di Stato N. 376/2001 «Italia - Regime di aiuti in favore degli impianti a fune» e (UE) C (2004)4764fin del 14 dicembre 2004 «Aiuto di Stato N. 476/2004 «Italia - Impianti a fune di Prada - Costabella», dalle quali risulta che sono considerati impianti di interesse locale gli impianti il cui finanziamento non altera la concorrenza o gli scambi intracomunitari, gli impianti ubicati in stazioni di sport invernali con meno di 3 impianti e con impianti di lunghezza inferiore a 3 km oppure che presentano le seguenti caratteristiche: il numero di pass settimanali venduti nell'intera stagione non supera il 15% del numero totale di pass venduti e il numero di letti commerciali disponibili è inferiore o pari a 2.000, come da Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01), con particolare riferimento al punto 197 (riportante esempi di situazioni in cui la Commissione ha considerato, alla luce delle circostanze specifiche del caso, che il sostegno pubblico non era idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri), lettera h);
- la Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), nella quale la Commissione ricorda «i diversi elementi costitutivi della nozione di aiuto di Stato: la sussistenza di un'impresa, l'imputabilità della misura allo Stato, il suo finanziamento tramite risorse statali, il conferimento di un vantaggio, la selettività della misura e i suoi effetti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri»;

Considerato che la Regione Lombardia, nell'ambito della citata l.r. 40/2017, può concedere contributi in conto capitale per il finanziamento di Patti territoriali riferiti a progetti di sviluppo volti a favorire il perseguimento di specifici obiettivi di promozione e sviluppo economico, ambientale e sociale dei territori montani su cui si trovano impianti di risalita e infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio - in relazione all'interesse pubblico, all'efficiente gestione delle predette infrastrutture e ai benefici derivanti alle economie locali dalla loro ottimale funzionalità - ed in particolare atti al sostegno alla realizzazione, alla sostituzione, all'adeguamento anche ai fini della sicurezza, alla riqualificazione, al miglioramento ambientale ed energetico, nonché al rifacimento o potenziamento degli impianti di risalita funzionali alla pratica degli sport invernali e della montagna, delle piste di sci, delle strutture, infrastrutture od opere accessorie connesse;

Ritenuto di definire per i benefici economici previsti dalla legge sopra citata, fatti salvi i casi non rilevanti per la disciplina aiuti di Stato a seguito di una motivata valutazione caso per caso, che i contributi possano essere assegnati nel rispetto della seguente disciplina:

- 1) nel caso di finanziamento di sole infrastrutture permanenti o temporanee e loro gestione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014, nel rispetto degli articoli da 1 a 12: nell'ambito dell'articolo 55 per gli aiuti per le infrastrutture sportive e ricreative multifunzionali, avendo particolare riferimento alle finalità ed alla percentuale massima, alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a; 7-b, 8 e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 10, 11 e 12); nell'ambito dell'articolo 56 per gli aiuti alle infrastrutture locali, nel rispetto dei paragrafi da 1 a 7, avendo particolare riferi-

mento alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 3), alle modalità di affidamento (par. 4), ai costi ammissibili (par. 5) e al metodo di calcolo (par. 6);

- 2) in alternativa, nel caso di finanziamento di infrastrutture e altre tipologie di intervento, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni con particolare riferimento alla nozione impresa unica, ove applicabile), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Evidenziato che come previsto dai commi 10, 11 e 12 dell'art. 55 del regolamento (UE) n. 651/2014 il metodo di calcolo prescelto all'interno delle misure attuative del presente atto sarà, in base alle disponibilità economiche dei singoli regimi o delle singole misure, quello del «funding gap», in base al quale:

- per gli aiuti agli investimenti, gli aiuti non dovranno superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso; a tal riguardo il risultato operativo verrà dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero;
- per gli aiuti al funzionamento, l'importo dell'aiuto non dovrà superare quanto necessario per coprire le perdite di esercizio nel periodo in questione; ciò deve essere garantito ex-ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero;
- in alternativa, per gli aiuti inferiori a 2 milioni di euro, indipendentemente dal valore del progetto, l'importo massimo dell'aiuto potrà essere fissato all'80% dei costi ammissibili;

Evidenziato altresì che gli investimenti per le infrastrutture locali di cui all'art. 56 del Regolamento (UE) n. 651/2014 l'importo dell'aiuto non deve superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento; a tal riguardo il risultato operativo verrà dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero (par. 6);

Ritenuto, inoltre, che i contributi previsti dalla presente deliberazione con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 non saranno concessi:

- ai soggetti che svolgono attività nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 651/2014;
- alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto applicabile e previa acquisizione di autocertificazione ex d.p.r. 445/2000;
- non saranno erogati alle imprese che sono state destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea;

Ritenuto altresì:

- di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso Regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- di dare attuazione agli aiuti solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del contributo, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del Regolamento citato;

Dato atto che con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013:

- la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
- l'impresa beneficiaria ai fini della definizione del perimetro di impresa unica, ove applicabile, dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi sui legami ai sensi dell'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013;

Dato atto che qualora la concessione di nuovi Aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali sarà proposta la riduzione del finanziamento al fine di restare entro i massimali previsti in applicazione del comma 4 dell'art. 14 (Verifiche relative agli aiuti de minimis) del d.m. 31 maggio 2017 n. 115;

Visto il d.m. 31 maggio 2017 n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che:

- le relative dotazioni finanziarie necessarie all'attuazione delle iniziative di cui alla legge regionale 40/2017 saranno approvate entro i limiti della comunicazione alla Commissione Europea di cui all'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, sia per dotazione massima che per durata;
- le Direzioni competenti provvederanno per le parti di competenza ad ogni adempimento attuativo del presente atto;
- la Direzione Generale Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni assicurerà l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 52 della Legge 234/2012 e ss.mm.ii e degli adempimenti nel Registro Nazionale Aiuti, di cui al d.m. 31 maggio 2017 n. 115 e s.m.i.;
- la presente Deliberazione comprende tutti i benefici economici previsti dalla legge regionale 40/2017 ed autorizzati dalle leggi di Bilancio che, unicamente ai fini dell'inquadramento degli stessi nella disciplina degli aiuti di stato e per la procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014, si stabiliscono complessivamente nella somma di 80.000.000,00 di euro, per il periodo 15 novembre 2021 - 31 dicembre 2023;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al raggiungimento del risultato atteso Ter.9.7.23 «Contrasto allo spopolamento delle aree montane» del vigente Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura di cui alla d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018;

Acquisito in data 2 novembre 2021 il parere del Comitato di valutazione Aiuti di Stato, costituito d.g.r. 11 ottobre 2021 n. 5371 - Allegato B), e di cui al decreto del Segretario Generale n. 8713/2017;

Visti la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di Organizzazione e Personale» e i provvedimenti organizzativi dell'XI legislatura, in particolare il XIII Provvedimento Organizzativo 2021 adottato con d.g.r. 26 luglio 2021 n. XI/5105;

Tutto ciò premesso, a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prevedere, per i contributi di cui alla legge regionale n. 40/2017, fatti salvi i casi non rilevanti per la disciplina aiuti di Stato a seguito di una motivata valutazione caso per caso, che gli stessi possano essere concessi nel rispetto della seguente disciplina:

- nel caso di finanziamento di sole infrastrutture permanenti o temporanee e loro gestione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014, nel rispetto degli articoli da 1 a 12: nell'ambito dell'articolo 55 per gli aiuti per le infrastrutture sportive e ricreative multifunzionali, avendo particolare riferimento alle finalità ed alla percentuale massima, alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a; 7-b, 8 e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 10, 11 e 12); nell'ambito dell'articolo 56 per gli aiuti alle infrastrutture locali, nel rispetto dei paragrafi da 1 a 7, avendo particolare riferimento alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 3), alle modalità di affidamento (par. 4), ai costi ammissibili (par. 5) e al metodo di calcolo (par. 6);
- in alternativa, nel caso di finanziamento di infrastrutture e altre tipologie di intervento, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni con particolare riferimento alla nozione impresa unica, ove applicabile), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo) provvedendo alla relativa registrazione del regime d'aiuti in RNA (codice CAR);

2. di prevedere per eventuali risorse destinate ad infrastrutture che svolgono servizio di trasporto pubblico locale rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1370/2007

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 (artt. 4 e 6 e Allegato) il rispetto della verifica da parte degli enti della compatibilità di quanto erogato con le disposizioni di cui al Regolamento sopra richiamato;

3. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi degli articoli 9 «Pubblicazione e Informazione» e 11 «Relazioni» del regolamento (UE) n. 651/2014, la sintesi delle informazioni relative alle misure descritte e il link che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di stato, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione europea e la sua conseguente pubblicazione sul sito web della Commissione, condizionando l'attuazione degli aiuti di cui al presente atto alla conclusione positiva della sovraesposta procedura;

4. di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del contributo, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia;

6. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini